

Guida alla compilazione del modulo di richiesta di rilascio copia del Rapporto di Intervento e/o Dichiarazione.

L'accesso ai documenti amministrativi della P.A. è disciplinato dalla Legge 07/08/90 n. 241 e s.m.i. , e consiste nel diritto di tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, di prendere visione e di estrarre copia degli stessi, per la tutela di un interesse diretto concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'art. 24 della suddetta Legge così modificata dalla Legge 11.02.05 n. 15 (ad es. documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della Legge 24.10.1977 n. 801 e s.m.i., documenti relativi a procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che regolano, documenti contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi nei procedimenti selettivi, ecc.).

Gli atti amministrativi che recano dati sensibili, sottoposti alla norma di tutela della privacy, se accessibili, non potranno essere forniti in copia conforme all'originale, salvo che gli stessi siano richiesti con Nulla Osta dell'A.G. per motivi di giustizia, ai sensi del combinato disposto di cui al Comma 6 lett. d) e Comma 7 art. 24 della Legge n. 241/1990 e s.m.i..

Il Comando garantisce l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazioni e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini alle PP.AA., ai sensi del D.P.R. 445/2000; l'Ufficio si riserva di verificare la fondatezza e la veridicità delle dichiarazioni attestanti atti, qualità e stati soggettivi necessari per l'istruttoria del procedimento, ammonendo sulle responsabilità civili e penali previste dall'art. 76 del suddetto D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci.

Il procedimento sarà concluso nei tempi tecnici strettamente necessari e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, così come disposto dalla vigente normativa in materia.

Qualora l'Ufficio procedente notificchi all'utente una formale richiesta integrativa degli atti istruttori allegati all'istanza, il termine verrà sospeso e verrà riavviato al ricevimento della risposta; a tale scopo farà fede il timbro postale degli atti.

In caso di diniego dell'accesso l'Ufficio ne darà sempre comunicazione formale e motivata al richiedente. In tal caso il richiedente ha facoltà di presentare ricorso alla Commissione per l'accesso di cui all'art. 27 della Legge 241/1990 e s.m.i.. Se l'atto richiesto fosse un Rapporto di Intervento e lo stesso risultasse non accessibile perché depositato presso l'A.G. per motivi di indagine, il documento richiesto potrà essere rilasciato solo previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria per aver ipotizzato l'esistenza di un fatto penalmente perseguibile. In tal caso viene informato il richiedente che potrà rivolgersi direttamente alla Procura della Repubblica interessata. Si fa presente, che qualora a seguito dell'accertamento delle cause, sia stata informata l'Autorità Giudiziaria, i richiedenti, per ottenere il rapporto d'intervento, dovranno presentare unitamente alla domanda, anche il Nulla Osta (ovvero dichiarazione di archiviazione/fine istruttoria) della Procura competente. Fino a quando l'utente non otterrà il nulla osta (ovvero la dichiarazione di archiviazione/fine istruttoria), il Comando potrà rilasciare solo la dichiarazione d'intervento. La richiesta per l'ottenimento del rapporto d'intervento potrà essere presentata, completa della documentazione prevista, non prima di giorni 10 dalla data dell'evento. Non è consentito l'accesso e copia della scheda/rapporto di intervento quando il Comando individua soggetti contro interessati che

presentano una motivata opposizione alla richiesta di accesso, previa comunicazione di questo Comando ed entro 10 giorni dalla ricezione di quest'ultima.

L'esame dei documenti (presa visione) è gratuito e potrà essere eseguito direttamente dall'interessato o dal delegato presentandosi con il modulo compilato presso questi Uffici, il rilascio di copia informale è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, previa apposizione, sugli atti richiesti, di una marca da bollo del valore di € 0.52 da 3 a 4 facciate; il rilascio di copia conforme all'originale è sottoposta alla vigente normativa in materia di bollo; pertanto su ogni atto estratto in copia conforme dovrà essere apposta, oltre alla marca da bollo da € 0.52, una marca del valore di € 16.00.

- Il modello deve essere presentato direttamente all'Ufficio Statistica e Rapporti di Intervento oppure inviate con plico postale al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Latina, Piazzale Carturan n. 1 – 04100 Latina o per posta elettronica all'indirizzo comando.latina@vigilfuoco.it o per P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo com.latina@cert.vigilfuoco.it .
- Indicare tutti i propri dati anagrafici, nonché quelli relativi al documento di riconoscimento da allegare in copia fotostatica leggibile.
- La compilazione deve essere eseguita dall'interessato avente diritto di accesso o dal delegato, previo atto formale di delega sottoscritto dall'interessato.
- Qualora sussistesse l'esigenza dell'interessato di farsi rappresentare da altra persona, dovrà essere compilato l'apposito atto di delega. In tal caso dovranno essere allegate le copie fotostatiche leggibili dei documenti di identità del delegante e del delegato.
- Barrare con una crocetta (X) il quadratino della opzione prescelta (presa visione, estrazione copia, ecc.).
- Esplicitare la natura degli atti ai quali è chiesto l'accesso, avendo cura di fornire ogni utile indicazione per il loro reperimento (fotocopia del documento attestante la proprietà e/o attestante la legittimazione ad esercitare il diritto di accesso: visura camerale, contratto di affitto, contratto di proprietà, libretto di circolazione, ecc..., o, in mancanza di questi, dichiarazione sostitutiva di notorietà (art. 47 DPR 445 del 28/12/2000).
- Indicare in modo chiaro ed inconfutabile, i motivi per i quali è richiesto l'accesso, (descrizione dell'interesse giuridico urgente da tutelare), **in assenza dei quali il procedimento non potrà essere avviato.**
- Barrare con una crocetta (X) il quadratino riferito al motivo della richiesta (uso assicurativo, giudiziario, fiscale, denuncia al P.R.A., ecc..) a sostegno dell'istanza.
- Barrare con una crocetta (X) il quadratino relativo alla scelta delle modalità di trasmissione del documento richiesto.

F.A.Q.

D. Cosa si intende per "interessato/coinvolto" nell'intervento?

R. Si intende per diretto interessato il soggetto che ha subito il danno materiale e/o fisico - determinante l'intervento dei vigili del fuoco - sulla sua persona oppure sui suoi animali e/o beni.

D. Il diretto interessato deve motivare la richiesta di accesso?

R. La motivazione dell'accesso è sempre richiesta e necessaria. Il fatto di essere il diretto interessato esclude ogni problema di tutela dei terzi e semplifica, conseguentemente l'istruttoria del procedimento.

D. Sono il diretto interessato. Posso avere una copia del rapporto motivando "per curiosità"?

R. No. La legge prevede che l'interesse, cioè la motivazione, sia diretto, attuale e concreto.

D. E' possibile richiedere una modifica del contenuto del rapporto di intervento, per puntualizzare meglio i fatti descritti?

R. No. Ogni rapporto di intervento è un documento chiuso e protetto.

D. Ho presentato regolare richiesta di accesso, quanto tempo devo aspettare per avere una copia del rapporto di intervento?

R. La normativa vigente ci obbliga a rispondere entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta completa. Il Comando di Ancona riesce a rispondere normalmente entro quindici giorni.

D. Sono un avvocato con la procura alla lite sottoscritta dall'interessato. Posso ottenere una copia del rapporto?

R. No. Per ottenere una copia del rapporto è necessaria la delega formale dell'interessato specifica per l'accesso e copia del rapporto di intervento.

D. Sono un tecnico incaricato dalla società assicuratrice che deve ottenere il rapporto di intervento per un incidente stradale coinvolgente l'auto assicurata dalla stessa società. Cosa deve allegare alla richiesta?

R. Documento attestante l'incarico ricevuto dalla società assicuratrice, specifico per l'incidente stradale richiesto, e copia della polizza stipulata che collega l'auto incidentata alla società assicuratrice.

D. Quale può essere il documento di identità da allegare in copia?

R. Sono equivalenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di riconoscimento alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento - purché munite di fotografia e timbro o altra segnatura equivalente - rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

D. Il documento di identità è scaduto perché è stato superato il termine di validità. Devo aspettare il rinnovo?

R. No. Basta che in calce alla fotocopia del documento l'interessato dichiari e sottoscriva che "i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio".

D. Sono un dipendente di una ditta/ente/amministrazione pubblica. Posso effettuare l'accesso per conto della mia ditta/ente/pubblica amministrazione?

R. No. L'accesso è riservato al responsabile legale della ditta/ente/amministrazione. Il caso è consentito solo previo esibizione di una delega formale

D. Al rapporto di intervento sono allegati altri documenti prodotti da terzi o da altre amministrazioni. Posso averne copia?

R. No. L'accesso e copia è consentito esclusivamente sui documenti prodotti dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.